



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 140/15/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. -  
PROGRAMMA TELEVISIVO “STRISCIA LA NOTIZIA” ANDATO IN ONDA  
IN DATA 12 E 18 MAGGIO 2015 -  
AI SENSI DELL’ART. 32-QUINQUIES, DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 32-quinquies;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

PREMESSO che l’avv. Maurizio Calò, in nome e per conto del sig. Fulvio Benelli, ha chiesto (prot. n. 0051170 del 24 giugno 2015) a questa Autorità, ai sensi dell’art. 32-*quinquies* del d.lgs. 177/05, di ordinare alla società R.T.I. S.p.A. di rettificare quanto trasmesso nel corso della trasmissione del programma televisivo *“Striscia la notizia”* del 12 e 18 maggio u.s., *“per essere tutelato rispetto alle gravi lesioni della sua sfera giuridica, sia sotto il profilo dei diritti della personalità che patrimoniali [.....]”*. Il richiedente la rettifica ha lamentato *“le mistificazioni e le suggestive falsità”* di un servizio andato in onda nel corso della trasmissione, il giorno 12 maggio 2015, del *“Tg satirico”*. Nel corso della trasmissione del servizio televisivo in questione è stata realizzata un’intervista ad una persona di etnia rom in merito a precedenti interviste - l’una in ordine alle *“opinioni dei musulmani nei rapporti con i cristiani”*, l’altra in ordine ai *“metodi utilizzati”* nell’acquistare autovetture tramite inserzioni su internet da parte di una persona di etnia rom - trasmesse nel corso dei programmi televisivi *“Dalla vostra parte”* e *“Quinta colonna”* sul servizio di media audiovisivo *“Rete 4”* e realizzate dal richiedente la rettifica in veste di intervistatore e dalla stessa persona di etnia rom intervistata nel corso della trasmissione di *“Striscia la notizia”*, in veste sempre di intervistato. In particolare, a parere del richiedente la rettifica, la contrarietà a verità del servizio televisivo in esame consisterebbe, sostanzialmente, nel fatto che l’intervista condotta nel corso della trasmissione del programma televisivo *“Striscia la notizia”* finirebbe per far sorgere nei telespettatori la convinzione che il richiedente la rettifica - intervistatore nelle precedenti interviste trasmesse nel corso dei programmi televisivi *“Dalla vostra parte”* e *“Quinta colonna”* - abbia *“pagato”* l’allora intervistato, proprio al fine di rilasciare le interviste stesse - - e che l’intervistato stesso fosse, in realtà, *“un attore ingaggiato per vestire i panni non suoi sia nel servizio sulle truffe d’auto, che in quello sull’islamismo radicale”*, ossia *“di aver indotto un passante a recitare una parte nel corso di un servizio vox populi e poi di averlo deliberatamente utilizzato per un secondo servizio costruito ad arte”*;

RILEVATO che il richiedente la rettifica ha comunicato, al contempo, a questa Autorità il mancato accoglimento da parte della predetta società della preventiva domanda di rettifica presentata alla società R.T.I. S.p.A., ai sensi dell’art. 32-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. 177/05, in ordine a quanto affermato nel corso della programmazione televisiva sopra specificata;

RILEVATO che, a seguito di apposita richiesta della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità (prot. n. 0053338 del 30 giugno 2015) alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. di trasmettere, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, ogni documentazione, informazione o elemento in possesso utile a chiarire i fatti oggetto della domanda di rettifica in esame, la società appena detta, con nota

acquisita al prot. n. 0057586 del 17 luglio 2015 di questa Autorità, nel chiedere l'archiviazione del procedimento di rettifica, ha precisato quanto segue:

- a) il *“comunicato diffuso in data 15 maggio 2015”* del richiedente la rettifica *“i cui passaggi essenziali riguardano il licenziamento in tronco”* dello stesso, *“il fatto che le parole di un abile ed esperto truffatore, re confesso di reati ben documentati sarebbero state preferite alla professionalità dello stesso”* richiedente la rettifica, nonché la presenza di una schermata nel corso della trasmissione del programma televisivo *“Striscia la notizia”* il giorno 18 maggio 2015 che riporta la dicitura *“Fulvio Benelli licenziato, la replica: Le parole del truffatore preferite alla mia professionalità”* e, infine, il contenuto della telefonata intercorsa tra il richiedente la rettifica e il soggetto precedentemente intervistato avvenuta in data 8 maggio 2015 costituiscono fatti sufficienti *“a rendere nota al pubblico, nel suo contenuto qualificante, la posizione del sig. Benelli, di cui sono riportate le testuali parole, realizzando, nei fatti, l'obiettivo proprio dell'istituto del diritto di rettifica [...]”*;
- b) *“la verità di quanto riferito dal servizio di “Striscia la notizia” del 12 maggio 2015 risulta dalle stesse parole”* del richiedente la rettifica. Infatti, quest'ultimo conferma che *“il tunisino di religione musulmana”* intervistato nel corso della trasmissione del programma televisivo *“Dalla Vostra Parte”* del 3 aprile 2015 e *“il truffatore rom”* intervistato nel corso della trasmissione del programma televisivo *“Quinta Colonna”* del 27 aprile 2015 sono la stessa persona. Le immagini apparse nel corso della trasmissione del programma televisivo *“Quinta Colonna”* del 27 aprile 2015 intente a mostrare *“l'incontro tra il truffatore e il proprietario di un'autovettura [...] erano state realizzate, in realtà, utilizzando la vettura di proprietà dell'operatore televisivo del programma [...]”*, configurandosi, così, come *“una messa in scena esattamente come riferito dall'intervista trasmessa da Striscia”*;
- c) *“la richiesta di rettifica [...] non avrebbe neppure alcun valore di integrazione delle notizie riportate dal programma, mediante l'indicazione di aspetti rilevanti che questi, secondo il rettificante, potrebbe aver omissso”*. In particolare, *“il servizio di Striscia ha riferito in modo puntuale [...] che l'intervistato aveva precedenti per truffe [...]”*;
- d) infine, riguardo alla questione circa la presunta dazione di denaro alla persona intervistata, *“i conduttori di Striscia”*, affermando che *“sul fatto dei soldi presi noi ovviamente riportiamo quello che ha detto il polivalente”*, evidenziamo come non sussista *“alcuna prova di dazione di denaro oltre alle dichiarazioni del rom”*;

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato ed il realmente accaduto. Esula, quindi, da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, pregiudicata restando, comunque, ogni eventuale

rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile; in altri termini, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica radiotelevisiva, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico, ma l'oggettivo divario fra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO che la peculiarità di ogni programma televisivo a sfondo umoristico/satirico risiede nella deformazione del reale come espediente per provocare il divertimento del pubblico e, quindi, ogni programma televisivo di tal genere si caratterizza per un'evidente incompatibilità logica tra la satira che esprime e la verità del fatto che ne forma oggetto, perché, appunto, funzionale alla satira stessa può essere solo la grossolana alterazione del vero strumentale al paradosso; conseguentemente, il criterio della verità deve escludersi, completamente, quando la satira si atteggi nella sua forma concettualmente più autentica, quella priva di contenuti informativi, mentre tutte le volte in cui la satira si accompagna a contenuti informativi, come nella vicenda segnalata, riemerge, ma, solo parzialmente, il requisito della verità, nel senso che, in tale ambito, i criteri di valutazione di tale limite devono presentare caratteri di maggiore elasticità rispetto al diritto di cronaca e di critica;

CONSIDERATO che, con riguardo al merito del servizio televisivo in esame e, in particolare, al presunto pagamento di somme di denaro ai fini del rilascio delle interviste in questione, il fatto "*in sé*" delle interviste, in relazione alla materia in discussione e al più generale contesto in cui si svolgono, presentando, indubitabilmente, profili di interesse pubblico all'informazione, non è, correttamente, oggetto di censura alcuna da parte dell'intervistatore, limitandosi quest'ultimo a riportare fedelmente la dichiarazione dell'intervistato, senza formulare domande allusive o provocatorie; in altri termini, l'intervistatore si pone come "*testimone obiettivo*", limitandosi a spendere parole per presentare l'intervistato, a porre quesiti strettamente funzionali alle dichiarazioni rese e a sintetizzare il contenuto critico dell'intervista, ricorrendo, tra l'altro, ad espressioni umoristiche - es. *cachet* -. Tutto questo è avvalorato, tra l'altro, dal fatto che uno dei conduttori del programma televisivo "*Striscia la notizia*", a conclusione della messa in onda del servizio televisivo tiene a precisare che "*sul fatto dei soldi presi noi ovviamente riportiamo quello che ha detto il polivalente*", ossia l'intervistatore, proprio a evidenziare l'imparzialità dell'intervista, tale da prevalere sulla posizione del soggetto presuntivamente offeso;

CONSIDERATO che, riguardo al fatto che nel corso dell'intervista in ordine alle "*opinioni dei musulmani nei rapporti con i cristiani*", il richiedente la rettifica abbia "*raccolto le parole del tunisino di religione musulmana [...] alla stregua dell'opinione di altri come da lui intervistati nel corso del medesimo servizio [...]*", trattasi di vicenda assolutamente confermata dal servizio televisivo in esame, in quanto, nel corso della trasmissione di quest'ultimo, sono riportate fedelmente le immagini e, al contempo, le affermazioni così come rese nel corso dell'intervista stessa;

CONSIDERATO che, con riferimento, poi, alla vicenda circa il riconoscimento da parte del richiedente la rettifica della vera identità dell'intervistato, il servizio televisivo in esame si limita a far emergere, tramite le parole dell'intervistato, quanto, già, risultante dalla visione dei programmi televisivi *“Dalla vostra parte”* e *“Quinta colonna”*, ossia che l'intervistato stesso è comparso nella prima intervista come *“tunisino”* e nella seconda intervista, invece, come persona di etnia rom. Quanto sostenuto dal richiedente la rettifica in ordine al fatto che *“solo in questa seconda occasione, il truffatore d'auto ed il tunisino islamista erano, in realtà, la stessa persona”*, non risulta confermato dalla documentazione versata in atti, in quanto, in particolare, dalla visione del programma televisivo *“Quinta colonna”* del giorno 27 aprile 2015, il richiedente la rettifica, nel rispondere - *“Io non so nemmeno tutti i dati di questa persona. Lui si è qualificato come tale e lo sembrava”* - alla domanda del conduttore del programma televisivo circa l'esatta identità dell'intervistato come persona di etnia rom, non fornisce indizi precisi e concordanti in ordine al momento in cui sia venuto a conoscenza che *“il truffatore d'auto ed il tunisino islamista erano, in realtà, la stessa persona”*;

CONSIDERATO che, riguardo, infine, alla vicenda relativa alle *“truffe agli inserzionisti di auto su internet”*, durante la messa in onda del servizio televisivo in esame è ampiamente rappresentata la non consumazione del reato, in quanto è stato l'intervistato stesso a precisare che si è trattato di una *“fantomatica truffa”* e, poi, alla domanda dell'intervistatore *“Avete messo in scena tutto, cioè non stava truffando nessuno in quel momento”* rispondeva *“No e neanche voglio farlo”*;

RITENUTO, pertanto, la non sussistenza dei presupposti ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 4, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria